

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI
AREE PUBBLICHE

Sommario

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI AREE PUBBLICHE	2
Art. 1	3
Principi generali e finalità	3
Art. 2	3
Oggetto.....	3
Art. 3	4
Beni pubblici adottabili.....	4
Art. 4	4
Soggetti ammissibili all'adozione	4
Art. 5	4
Interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni	4
Art. 6	5
Domanda di adozione.....	5
Art. 7	6
Documentazione a corredo della domanda	6
Art. 8	7
Obblighi e facoltà dell'adottante.....	7
Art. 9	8
Facoltà e obblighi dell'amministrazione comunale.....	8
Art. 10	8
Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza della convenzione	8
Art. 11	9
Cartelli.....	9
Art. 12	10
Controversie	10
Art. 13	10
Oneri tributari.....	10

Art. 1 Principi generali e finalità

1. I beni e i valori del paesaggio sono tutelati dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
2. Le aree verdi pubbliche trovano tutela nelle norme di cui al comma 1 in relazione alle loro funzioni ambientali, urbanistiche, culturali e sociali. La loro progettazione, gestione e manutenzione devono essere attuate nel rispetto delle loro destinazioni d'uso e dei contesti ambientali in cui si inseriscono.
3. L'amministrazione comunale assicura direttamente o mediante affidamento a terzi la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche, mantenendo in ogni caso la funzione di controllo su di esse, allo scopo di valorizzarne gli aspetti ambientali, estetici, culturali e sociali; essa riconosce e promuove le attività che i cittadini intendano intraprendere volontariamente a tutela e valorizzazione di questi beni comuni.
4. L'amministrazione comunale disciplina con il presente regolamento l'adozione dei beni pubblici indicati all'art. 3 da parte dei soggetti di cui all'art. 4 al fine di:
 - a. coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;*
 - b. sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, gli imprenditori e gli studenti all'importanza della tutela dell'ambiente e dei beni comuni;*
 - c. accrescere il decoro della città;*
 - d. creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori ambientali;*
 - e. stimolare e accrescere il senso di appartenenza comunitaria.*

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le adozioni di aree verdi di proprietà comunale da parte dei soggetti di cui all'art. 4, gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti sui beni adottati per le finalità indicate all'art. 1.
2. Il presente regolamento disciplina anche l'adozione di altre aree di proprietà comunale allo scopo di convertirle in aree verdi e la donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano per migliorare il decoro e la funzionalità delle aree pubbliche.
3. L'amministrazione comunale garantisce la più ampia conoscenza del presente regolamento.

Art. 3 Beni pubblici adottabili

1. Sono adottabili secondo le modalità stabilite dal presente regolamento i seguenti beni di proprietà comunale:

a) aree attrezzate;

b) aree di pertinenza stradale, comprese le rotatorie e le isole spartitraffico;

c) aree di pertinenza dei plessi scolastici;

d) giardini pubblici;

e) aree verdi di uso pubblico;

f) aree verdi in genere.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i cui contenuti devono essere resi noti al pubblico tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, vengono individuate periodicamente le aree pubbliche adottabili di cui al comma 1.

3. L'adozione dei beni pubblici di cui al comma 1 è disciplinata da apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 4 Soggetti ammissibili all'adozione

1. Le aree pubbliche indicate all'art. 3, comma 1, possono essere adottate da:

a) organizzazioni di volontariato;

b) cittadini costituiti in forme associative (associazioni, anche non riconosciute, condomini, circoli, comitati);

c) istituzioni scolastiche pubbliche e private, parrocchie, enti religiosi;

d) imprese, operatori commerciali e professionisti.

Art. 5 Interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni

1. Oltre alla tutela igienica e alle operazioni di pulizia, sui beni pubblici adottabili sono consentiti, nel rispetto delle normative settoriali vigenti:

a la manutenzione ordinaria: sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; diserbo di erbe infestanti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni; risemina dei tappeti erbosi; messa a dimora di nuova vegetazione; potature; cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi; annaffiatura; quant'altro necessario alla tutela e cura da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;

b la riconversione e la manutenzione ordinaria, cioè una nuova progettazione con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi nel rispetto della normativa vigente;

c la realizzazione di servizi a rete (reti di innaffiamento, illuminazione, ecc.);

d la collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la funzionalità;

e la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.

2. Sono privilegiati i progetti di interventi che prevedono l'uso di materiali naturali e/o riciclati e iniziative atte a favorire il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili e biocompatibili.

3. Data l'importanza, anche per i fini didattici, dei giardini nelle strutture scolastiche, l'amministrazione comunale favorisce l'adozione di tali aree esistenti nelle scuole di proprietà comunale e la realizzazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di interventi con valenza formativa e sociale rivolti agli studenti e a soggetti disagiati, quali l'installazione di attrezzi ludici adatti all'età degli utenti e la formazione di collezioni e orti botanici.

4. Sono interamente a carico dell'adottante le spese per gli interventi sull'area adottata che effettua in seguito ad autorizzazione comunale rilasciata sulla base del progetto presentato e quelle per la manutenzione ordinaria delle opere che realizza e dei beni che inserisce sull'area adottata.

5. Le opere realizzate e i beni inseriti dal privato sull'area adottata sono acquisiti irrevocabilmente al patrimonio comunale.

6. La messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità e gli interventi manutentivi in aree adottate dove dimorano essenze arboree o arbustive pregiate o protette devono essere autorizzati preventivamente dal settore comunale competente per materia.

7. È consentito piantare, nel rispetto del piano paesistico regionale, fiori ed essenze arboree ed arbustive nelle aree verdi di proprietà comunale e collocare sia in queste che in altre aree (piazze e vie) della città elementi di arredo urbano in seguito a donazioni da parte di privati singoli o associati, dopo che i beni donati sono stati acquisiti al patrimonio comunale con provvedimenti del responsabile del settore comunale competente per materia.

Art. 6 Domanda di adozione

1. La domanda di adozione di un'area di proprietà comunale è presentata, successivamente alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Comunale di individuazione delle aree adottabili, da parte dei soggetti indicati all'art. 4 ed istruita dall'ufficio comunale competente che valuta la rispondenza del progetto di intervento proposto dal presentatore alle finalità pubbliche o di interesse pubblico che il comune persegue e che sono fissate dall'art. 1 del presente regolamento.

2. L'ufficio competente predispose un modello di domanda da mettere a disposizione dei soggetti interessati.

3. In caso di presentazione di più istanze di adozione della medesima area, il soggetto adottante è individuato con atto del Responsabile di Area secondo i seguenti criteri:

- a) ordine di presentazione della domanda;*
- b) completezza della documentazione richiesta;*
- c) qualità del progetto proposto dal partecipante;*
- d) rispondenza del progetto proposto dal partecipante alle finalità del presente regolamento.*
- e) vicinanza della sede del partecipante all'area di cui chiede l'adozione;*

4. Se l'area di proprietà comunale adottabile risulti inserita in un piano urbanistico attuativo e per essa siano pervenute più domande, è data priorità a quelle dei partecipanti che hanno sede nella parte del territorio comunale interessata dal piano.

Art. 7 Documentazione a corredo della domanda

1. La domanda di adozione deve essere corredata della documentazione necessaria in relazione alla tipologia dell'intervento.

2. Se l'intervento sull'area adottabile prevede la sola manutenzione ordinaria, la documentazione è costituita da:

- a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;*
- b) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal richiedente. La relazione deve indicare precisamente le attività previste e i tempi di attuazione e riportare il nominativo del referente responsabile;*
- c) durata dell'adozione;*
- d) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi di cui al comma 10 dell'art. 8.*

3. Se l'intervento sull'area adottabile prevede la riconversione e la manutenzione ordinaria, la documentazione è costituita da:

- a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;*
- b) progetto di riconversione dell'area;*
- c) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal richiedente. La relazione deve indicare precisamente le attività previste e i tempi di attuazione e riportare il nominativo del referente responsabile;*
- d) durata dell'adozione;*
- e) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi di cui al comma 10 dell'art. 8.*

4. Se l'intervento sull'area adottabile prevede la realizzazione di servizi a rete (reti di innaffiamento, illuminazione, ecc.) o di percorsi pedonali e ciclabili o la collocazione di elementi di arredo urbano, la documentazione è costituita, altresì, da:

a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

b) progetto delle opere da realizzare o degli elementi di arredo urbano da collocare;

c) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi di cui al comma 10 dell'art. 8.

5. Le soluzioni tecniche previste dai progetti devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti a livello nazionale, regionale e comunale.

6. Gli interventi proposti devono tenere conto, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, del contesto in cui l'area adottabile è inserita, della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale e delle prescrizioni che l'amministrazione comunale si riserva di determinare di volta in volta.

Art. 8 Obblighi e facoltà dell'adottante

1. L'adottante prende in consegna l'area di proprietà comunale oggetto di convenzione e vi realizza gratuitamente, correttamente e puntualmente tutte le opere e le attività specificate nella documentazione allegata alla domanda di adozione e approvate con determinazione del Responsabile dell'ufficio competente.

2. Le variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni sull'area oggetto di convenzione, che non siano già previste nella domanda di adozione, devono essere sottoposte al settore comunale competente per materia, essere compatibili con le vigenti normative settoriali di ogni livello e autorizzate preventivamente.

3. L'area adottata deve essere conservata con la massima diligenza e nelle migliori condizioni d'uso, deve mantenere la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici, non può essere sottratta all'uso pubblico né può essere concessa dall'adottante ad altri soggetti.

4. L'adottante non può svolgere o permettere che siano svolte attività che contrastino con l'uso pubblico dell'area oggetto della convenzione o che determinino discriminazioni fra i suoi frequentatori.

5. L'adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed è tenuto a consentire, in seguito a semplice comunicazione del settore comunale competente per materia, l'esecuzione di necessari interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'amministrazione comunale, di imprese incaricate dalla medesima e di enti erogatori di servizi, senza pretendere nulla qualora l'area risulti modificata in conseguenza degli interventi eseguiti.

6. L'adottante deve consentire il libero e gratuito accesso all'area adottata e, qualora sia recintata, deve assicurare l'apertura e la chiusura degli accessi secondo gli orari concordati con l'amministrazione comunale.

7. Nell'area adottata non possono essere usati diserbanti chimici o altri prodotti che possano arrecare danno all'ambiente.

8. L'adottante deve segnalare tempestivamente all'amministrazione comunale le anomalie osservate nella vegetazione esistente nell'area adottata e gli impedimenti alla corretta attuazione della convenzione.

9. Lo stesso soggetto può adottare non più di tre aree purché distino tra loro almeno un chilometro e non siano pervenute altre richieste di adozione.

10. Il soggetto adottante è tenuto a garantire l'integrità dell'area affidata e risponde di eventuali danni al patrimonio che si dovessero verificare nel corso della durata dell'affido (anche causati da soggetti terzi), fatto salvo i danni derivanti da caso fortuito o causa di forza maggiore. A tal fine, prima della stipula della convenzione il soggetto affidante produce all'ufficio competente specifica polizza assicurativa.

Art. 9 Facoltà e obblighi dell'amministrazione comunale

1. L'amministrazione comunale è tenuta a mettere a disposizione dell'adottante l'area oggetto della convenzione.

2. È facoltà dell'amministrazione comunale riservare per iniziative comunali o concedere a terzi l'area adottata per consentirvi, secondo il regolamento comunale disciplinante l'occupazione di aree e spazi pubblici, lo svolgimento di manifestazioni o di iniziative da parte di soggetti pubblici o privati.

3. L'amministrazione comunale non può remunerare in alcun modo le attività lavorative prestate dall'adottante sull'area oggetto della convenzione.

4. Sono a carico dell'amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria sulle essenze arboree e arbustive, come il controllo della staticità degli alberi e la loro potatura straordinaria, l'abbattimento di alberi morti e la loro eventuale sostituzione, salvo quanto diversamente disposto nella convenzione.

5. Sono a carico dell'amministrazione comunale le spese relative ai consumi dei servizi a rete e quelle per interventi di manutenzione straordinaria, modificazione e potenziamento delle reti.

6. L'amministrazione comunale ha la facoltà di definire e modificare i contratti riguardanti utenze installate nell'area adottata.

7. Nell'area adottata l'amministrazione comunale ha la facoltà di fornire e piantare essenze arboree e arbustive e di collocare elementi di arredo urbano, senza che l'affidante possa nulla opporre.

8. L'amministrazione comunale vigila, tramite il servizio competente per materia e la polizia municipale, sulle aree adottate, richiedendo all'occorrenza agli adottanti di eseguire quanto appare necessario per mantenere le aree adottate nelle migliori condizioni d'uso e nel rispetto delle convenzioni.

Art. 10 Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza della convenzione

1. La durata della convenzione di cui all'art. 3, comma 3 è stabilita tenuto conto della tipologia di progetto proposto dall'adottante e comunque non può avere una durata superiore a tre anni, decorrenti dalla data

di sottoscrizione di essa. Può essere rinnovata per un periodo pari a quello originario, in seguito a richiesta scritta dell'adottante da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.

2. L'adottante può recedere anticipatamente dalla convenzione con motivata comunicazione scritta da presentare almeno novanta giorni prima della data del recesso.

3. L'amministrazione comunale può revocare con atto motivato la convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

4. L'inosservanza, da parte dell'adottante, degli obblighi previsti all'art. 8 del presente regolamento e nella convenzione comporta la pronuncia di decadenza della convenzione, salva la facoltà per l'amministrazione comunale di concedere all'adottante, con diffida, un termine, non superiore a trenta giorni, per ottemperare agli obblighi ed eseguire le prescrizioni contenute nella diffida. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, è dichiarata la decadenza della convenzione e sono addebitate all'adottante le spese che l'amministrazione comunale deve sostenere per completare gli interventi che l'adottante si era obbligato ad eseguire e per ripristinare l'area adottata qualora sia stata modificata senza autorizzazione dall'adottante.

Art. 11 Cartelli

1. L'adottante ha l'obbligo di segnalare l'adozione dell'area concessagli collocandovi cartelli con la seguente dicitura: "Questa area è stata affidata in adozione dal Comune di Gallicano nel Lazio a _____ con sede in _____ tel. _____". Ciascun cartello deve riportare in alto sul lato sinistro lo stemma del Comune di Gallicano nel Lazio.

2. È vietato collocare nell'area adottata stemmi o scritte di associazioni o movimenti politici.

3. La collocazione e il numero di cartelli, da determinare in relazione all'estensione dell'area adottata, devono essere preventivamente autorizzati dal settore comunale competente per materia. A tal fine l'adottante deve presentare, contestualmente alla domanda di adozione, uno specifico progetto indicante, oltre al numero di cartelli e alla dicitura su di essi, le loro dimensioni e i materiali di cui sono formati. I cartelli non possono avere una altezza superiore a m. 0,50, compresa quella del sostegno, e una larghezza superiore a m. 1,00 e devono essere collocati in posizione idonea a non causare danni alle persone e alla vegetazione e su sostegni resistenti, realizzati con materiale antinfortunistici e spigoli arrotondati.

4. I cartelli non possono essere collocati in posizione tale da costituire ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale e alla visibilità dei conducenti di veicoli. A tal fine, è necessario che prima della loro collocazione sia acquisito il nulla osta della polizia municipale.

5. Nel caso di donazione di elementi di arredo urbano, l'amministrazione comunale appone sugli elementi una targhetta con il nome del donatore.

Art. 12 Controversie

1. Ogni controversia che non comporti la decadenza della convenzione viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere di rimettere la controversia a un collegio composto da tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di presidente, dai due membri congiuntamente.
3. Le decisioni sono inappellabili e le spese della controversia sono a carico della parte soccombente.

Art. 13 Oneri tributari

1. Ogni onere tributario derivante dalla convenzione è a carico dell'adottante.